

Prot. nr. /FR
Del ___ /___/2015
Fondazione Ravello

CUP F29G13000640002
CIG 6097030452

SCHEMA DI CONTRATTO RESTYLING DELL'EVENTO "VILLA RUFOLO MILLE ANNI DI MAGIA"

PREMESSO CHE

- con DGR n. 225 del 12/07/2013, "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE NELL'AMBITO DELLE NUOVE INIZIATIVE REGIONALI DI CUI AL PIANO AZIONE COESIONE, III ED ULTIMA RIPROGRAMMAZIONE (PAC III)", al punto n.1. vii. è stato deliberato di assegnare 4 (quattro) Meuro alla "Fondazione Ravello" per la prosecuzione e il rafforzamento dell'intero "Progetto Ravello".
- a seguito di tale atto, Fondazione Ravello con sede in Ravello, via Wagner 5, P.Iva 03918610654 ha dato inizio alle attività afferenti al PROGETTO RAVELLO;
- il programma artistico prevede la realizzazione di un evento di Proiezioni mappate e ologrammatiche che si svolgeranno quotidianamente nel periodo 23 Aprile - 24 Maggio 2015;
- a tal fine, questa Fondazione ha indetto, ai sensi degli artt. 54, 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, una gara a procedura aperta sotto soglia comunitaria per l'affidamento del "RESTYLING DELL'EVENTO VILLA RUFOLO MILLE ANNI DI MAGIA" per un importo a base di gara pari a 128.500,00 (euro centoventottomilacinquecento/00) IVA esclusa più oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) IVA esclusa, per un totale di **euro 130.000,00** (euro centotrentamila/00) IVA esclusa, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- con verbale n. XX del XXXXXXXXXX la Commissione di gara ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l'appaltatore aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;
- la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 lett. a) del Codice dei Contratti è stata comunicata ai soggetti interessati in data XXXXXXXXXX giusta comunicazioni in atti;
- la Fondazione ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dichiarati in gara dall'appaltatore;
- l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, a seguito della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, è divenuta efficace eccezion fatta per le verifiche di cui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il cui esito negativo non è pervenuto alla data del presente atto;
- stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto in esame si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo così come disciplinato dal presente contratto;
- è decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 79 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii.



TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE STIPULA QUANTO SEGUE

TRA **FONDAZIONE RAVELLO**, con sede in Ravello (SA) – 84010, V.le R. Wagner 5, C.F. 03918610654 rappresentata dal dott. Secondo Amalfitano, nato a Ravello (SA) il 04.08.1951, c.f. MLFSND51M04H198D, che agisce nella sua qualità di Segretario Generale - RUP (di seguito denominata FONDAZIONE)

E XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Cod. Fis/P. Iva XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nella persona del legale rappresentante XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX il XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX via XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, (di seguito denominato APPALTATORE)

PREMESSE

Le premesse sono parte integrante del contratto.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto del presente contratto, meglio specificato nel disciplinare di gara ed allegati ivi richiamati, nonché nell'offerta presentata in sede di gara, consentirà la realizzazione dell'evento "Villa Rufolo – Mille Anni di Magia" nell'ambito del "PROGETTO RAVELLO" di cui alla DGRC n.225 del 12/07/2013, "PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE NELL'AMBITO DELLE NUOVE INIZIATIVE REGIONALI DI CUI AL PIANO AZIONE COESIONE, III ED ULTIMA RIPROGRAMMAZIONE (PAC III). CUP F29G13000640002.

Il presente contratto ha per oggetto:

- 1) **RETYLING CONTENUTI EVENTO "VILLA RUFOLO MILLE ANNI DI MAGIA"** di proprietà della Fondazione Ravello, così come **meglio specificato nel disciplinare di gara ed allegati ivi richiamati, nonché nell'offerta presentata in sede di gara.**
- 2) **FORNITURA E MESSA IN OPERA DI MATERIALE E RISORSE**, così come **meglio specificati nel disciplinare di gara ed allegati ivi richiamati, nonché nell'offerta presentata in sede di gara ed oggetto di aggiudicazione definitiva.**

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione e sino al 31.05.2015, termine ultimo per lo smontaggio delle attrezzature e ripristino dello stato dei luoghi, salvo eventuali proroghe.

TEMPI DI CONSEGNA

La fornitura e messa in opera di tutto quanto necessario alla realizzazione dell'evento "Villa Rufolo Mille Anni di Magia, in programma dal 23 Aprile 2015 al 24 Maggio 2015, dovrà avvenire entro e non oltre il **21 Aprile 2015.**



CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nella documentazione di gara e nell'offerta presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Fondazione e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Fondazione e/o da terzi.

L'Appaltatore prende atto che, per lo svolgimento delle attività di propria competenza, la Fondazione potrà avvalersi sia di proprio personale sia di esperti esterni da essa incaricati.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra, la Fondazione Ravello si intende sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

IMPORTO

L'importo contrattuale per il servizio oggetto dell'appalto a corpo ed onnicomprensivo è pari ad euro xxxxxxxxxxxxxx,xxx (euro xxxxxxxxxxxxxx/xxxxx) IVA esclusa, più oneri relativi all'attuazione dei piani di sicurezza pari ad euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) IVA esclusa, per un totale di euro xxx.xxx,xx (euro xxxxxxxx/xx) IVA esclusa.

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Fondazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Fondazione.



L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.) e ulteriori provvedimenti in materia.

SOSPENSIONE DEI SERVIZI

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Fondazione.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso la Fondazione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Fondazione e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

L'Appaltatore assume, altresì, in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato alla Fondazione, in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, malfunzionamenti, errori o omissioni commessi e relativi alla gestione del servizio. E' obbligo dell'Appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto, con massimale per sinistro non inferiore a € **1.000.000,00 (unmilione/00)** e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto del presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € **1.000.000,00 (unmilione/00)**, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Eventuali danni arrecati alla struttura monumentale di Villa Rufolo ed imputabili alla condotta dell'Appaltatore comportano il diritto per la Fondazione di valersi della CAUZIONE prevista dal presente contratto, nella misura necessaria per il ripristino dello stato dei luoghi, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno ulteriore. Eventuali interventi di restauro saranno eseguiti a cura della Fondazione Ravello e non potranno, per alcun motivo, essere realizzati dall'Appaltatore.



SUBAPPALTO

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

La Fondazione non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Fondazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività subappaltate.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Fondazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Fondazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della Fondazione; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Fondazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi previsti dal presente paragrafo, la Fondazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Fondazione revocherà, in autotutela, l'autorizzazione al subappalto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

CAUZIONE

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato la cauzione costituita mediante XXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX del XXXXXXXXXXXX emessa da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per l'importo di € XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., in favore della Fondazione.



La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.

In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La Fondazione ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al presente contratto di cui ai paragrafi: **SOSPENSIONE DEI SERVIZI, RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI, RISOLUZIONE** del presente contratto.

RECESSO

La Fondazione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore con Posta Elettronica Certificata.

Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione. In caso di recesso della Fondazione, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale e l'ammontare delle attività eseguite.

La Fondazione si riserva, altresì, il diritto di rinunciare ad alcuni servizi oggetto del presente contratto, qualora la relativa erogazione da parte dell'Appaltatore non dovesse essere più necessaria. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) calcolato come segue: il ventesimo dell'importo delle attività non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo contrattuale previsto per il servizio oggetto di rinuncia e l'ammontare delle attività, relative allo stesso, già eseguite.

Si precisa che se le attività eseguite superano il valore del 50% del corrispettivo contrattuale come sopra determinato, anche in relazione all'importo del singolo servizio oggetto di rinuncia, nessun indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore. L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

In adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia) la



Fondazione recederà dal presente contratto nei casi e con le modalità previste nell'art. 94 del citato D. Lgs. 159/2011.

RECESSO PER GIUSTA CAUSA

Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la Fondazione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.

In ogni caso, la Fondazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO e DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

E' fatto divieto assoluto sia della cessione del contratto, sia della cessione del credito.

RISOLUZIONE

La Fondazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Fondazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Fondazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

a) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione;

b) mancato rispetto degli obblighi di cui ai paragrafi :

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

SOSPENSIONE DEI SERVIZI

RESPONSABILITÀ PER INFORTUNI E DANNI

SUBAPPALTO

CAUZIONE

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CREDITO

PENALI



In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire alla Fondazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

In base al combinato disposto degli articoli 297, comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Fondazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Si procederà, altresì, alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

PENALI

Qualora l'Appaltatore non rispetti i tempi ed i modi di consegna, non consentendo l'avvio delle attività di verifica, e in tutti i casi di disservizio superiore alle 24h, si applicherà una penale pari ad euro 2.000,00 (duemila,00) per ogni giorno solare di ritardo e/o di disservizio, incluso il primo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, la Fondazione potrà risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto a mezzo PEC. Eventuali controdeduzioni e giustificazioni dovranno essere comunicate al protocollo della Fondazione dall'appaltatore nel termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Fondazione, ovvero non vi sia stata risposta, o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, la Fondazione provvederà ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti, e a trattenere dai pagamenti residue eventuali somme fino alla concorrenza degli importi dovuti.

QUINTO D'OBBLIGO E VARIANTI

La Fondazione potrà richiedere all'Appaltatore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell' "Importo contrattuale" agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato proporzionalmente all'importo contrattuale, al netto di IVA.



La Fondazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell' "Importo contrattuale" del presente contratto.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente contratto, l'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Fondazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non è stata approvata dalla Fondazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Direttore dell'esecuzione del contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia è il Segretario Generale della Fondazione o suo delegato.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore ha indicato XXXXXXXXXXXXXXXX quale responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'Appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Direttore dell'esecuzione del contratto.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento del servizio/fornitura erogato/a avverrà con le seguenti modalità:

- 40% dell'intero importo alla consegna, a presentazione fattura e in vigenza e validità di documentazione a corredo come meglio specificata avanti;



- 40% dell'intero importo al termine della programmazione, a presentazione fattura e in vigenza e validità di documentazione a corredo come meglio specificata avanti;
- 20% dell'intero importo a saldo dell'intero servizio/fornitura previa verifica della **regolare e conforme esecuzione**, a presentazione fattura e in vigenza e validità di documentazione a corredo come meglio specificata avanti;

Tutti i documenti fiscali dovranno riportare la dicitura **PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE CULTURALE NELL'AMBITO DELLE NUOVE INIZIATIVE REGIONALI DI CUI AL PIANO AZIONE COESIONE, III ED ULTIMA RIPROGRAMMAZIONE (PAC III). PROGETTO RAVELLO**", il dettaglio dei servizi/fornitura effettuati ed i codici assegnati al Progetto ed alla Gara.

DOCUMENTO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

La FONDAZIONE verifica, in occasione di ogni pagamento, la sussistenza della regolarità contributiva e potrà avviare azioni di autotutela qualora a seguito di accertamenti effettuati, dovesse risultare l'irregolarità di quanto prodotto. Le azioni saranno fatte valere anche se le prestazioni dovessero già essere espletate.

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Fondazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Salerno.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Fondazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.



L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L'Appaltatore si obbliga ad apporre su tutto il materiale che dovrà produrre tutti i loghi previsti dal progetto;

L'Appaltatore si obbliga a fornire alla Fondazione tutte le informazioni utili alla stampa del materiale pubblicitario;

L'Appaltatore dichiara di essere proprietario esclusivo ed assoluto del prodotto dell'ingegno proposto quale restyling dell'evento oggetto di gara e si obbliga a sollevare la Fondazione Ravello da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per la realizzazione del servizio oggetto di gara, anche per eventuali royalties gravanti sullo stesso e/o su parti di esso

OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti **all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale**, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Appaltatore si obbliga a sostenere i rischi per danni materiali subiti da tutto quanto utilizzato per la esecuzione del presente contratto, restando ad esclusivo e totale carico della FONDAZIONE la sola garanzia di efficienza ed i relativi costi dell'impianto di videosorveglianza esistente.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Fondazione.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione, nonché a dare immediata comunicazione alla Fondazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.



La Fondazione si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Fondazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

L'Appaltatore si obbliga ad eliminare e/o riparare e/o sostituire tempestivamente eventuali disfunzioni, malfunzionamenti, guasti anche accidentali, di tutti o singoli elementi costituenti oggetto e contenuto di gara, al fine di consentire il regolare e ottimale svolgimento dell'evento "Villa Rufolo Mille Anni di Magia" per tutta la sua durata. In ogni caso il disservizio non si potrà protrarre oltre le 24 ore, salvo ed impregiudicato il diritto della Fondazione di applicare le penali previste dal presente contratto e di rivalersi nei confronti dell'Appaltatore di ogni e qualsiasi danno, anche d'immagine, che ne possa derivare.

Sono esclusi solo i casi di dolo di terzi, calamità naturali eccezionali, attentati e azioni vandaliche.

L'Appaltatore si obbliga a consegnare, al termine dell'operazione di restyling e prima dell'inizio delle proiezioni, i file master ricevuti, in uno a tutti i contenuti prodotti con i codici sorgente, in formato riproducibile e replicabile, liberi da ogni e qualsiasi vincolo e copyright, rilasciando ampia liberatoria.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Salerno.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, per ottemperare agli obblighi normativi connessi con il presente contratto.

RINVIO A NORME

Per quanto non previsto espressamente nel presente contratto, si rinvia agli atti e i documenti di gara che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dalla Fondazione, prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate dalla Fondazione.

La Fondazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico dell'Autorità competente i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.





Unione Europea



La tua
Campania
cresce in
Europa



Letto, approvato e sottoscritto

Ravello, _____

L'APPALTATORE

LA FONDAZIONE

Il sottoscritto XXXXXXXXXXXXXXX, in qualità di XXXXXXXXXXXXXXX dell'impresa XXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., l'impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni; Importo contrattuale; Subappalto; Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari; Cauzione; Recesso; Recesso per giusta causa; Risoluzione; Penali; Quinto d'obbligo e Varianti; Responsabile del servizio; Fatturazioni e pagamenti; Obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore.

L'APPALTATORE

